



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Roma, 17 novembre 2009

COMUNICATO STAMPA

LE UNIVERSITÀ NON POSSONO PROGETTARE RICORSO DELL'OICE AL TAR PUGLIA

“Affidamenti attribuiti con modalità diretta, senza confronto concorrenziale, in evidente violazione di legge e della normativa comunitaria e in contrasto con quanto l’Autorità ha autorevolmente affermato negli ultimi anni, con riferimento alla tematica del ruolo delle Università in questo settore”.

Queste le motivazioni che hanno spinto il presidente dell’OICE, Braccio Oddi Baglioni (su segnalazione degli associati Etacons S.r.l., della Ing. Vito Prato Engineering s.r.l., della Barletti - Del Grosso & Associati S.r.l.) a chiedere al noto amministrativista, prof. Angelo Clarizia, di presentare ricorso al Tar della Puglia, che esaminerà giovedì la richiesta di sospensiva contro due affidamenti disposti dalla ASL di Lecce il 7 ottobre scorso a favore dell’Università del Salento di Lecce.

Il primo per una progettazione definitiva pari a 676.000 euro, ai quali la stazione appaltante prevede di aggiungere un incremento del 13% per “attività conto terzi”, oltre alla possibilità di un successivo affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori; il secondo per un contratto di consulenza pari a 200.000 euro, disposto dalla stessa ASL di Lecce a favore del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione sempre dell’Università del Salento. In particolare l'intervento consiste nella realizzazione di un edificio all'interno dell'area del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, tra il padiglione oncologico ed il plesso esistente.

In un primo momento l'ASL aveva previsto di affidare i lavori attraverso lo strumento dell'appalto-concorso, poiché già in possesso del progetto preliminare, ma il Consiglio Superiore dei LL.PP. esprimeva parere negativo per “ritenuta carenza dei presupposti per l'affidamento dei lavori con l'istituto dell'appalto-concorso”. Pertanto l'ASL optava per l'affidamento dei lavori attraverso l'appalto integrato (ex art. 19, co. I e I bis L. n. 109/94), applicabile in questo caso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 163/06.

“L'affidamento *de quo* – si legge nel ricorso - è senz'altro illegittimo per la violazione dei principi di concorrenza e di imparzialità della P.A. e delle norme comunitarie. Le funzioni ed i compiti istituzionali dell'Università consistono, infatti, esclusivamente nella promozione della ricerca scientifica e nell'offerta didattica. L'attività di progettazione esula *in toto* dai fini istituzionali dell'Ateneo in quanto attiene ad un'attività economica - ai sensi della normativa comunitaria - di natura tecnica che non riguarda la ricerca scientifica e l'insegnamento. Va altresì

./.

considerato – continua nella sua memoria il prof. Clarizia - che lo svolgimento della progettazione comporta l'assunzione di rilevanti responsabilità che andrebbero a gravare sull'Università e che si evidenziano ancor più gravi in quanto attengono a prestazioni svolte al di fuori dei fini istituzionali. L'affidamento in questione – conclude il ricorso - oltre a configurare una procedura palesemente illegittima, per le ragioni riportate in precedenza, costituisce un evidente danno per l'erario nella misura in cui non pone in concorrenza, sul libero mercato, prestazioni che potrebbero ben essere remunerate in misura inferiore a quanto concordato fra la ASL e l'Università, cioè 676.397,31 euro, somma alla quale, si dovrebbe aggiungere, stando a quanto previsto nella convenzione, anche un "plus" pari al 13 % quale "attività conto terzi posta in essere dal personale dell'Università stessa".

D.ssa FRANCESCA CUSUMANO
Ufficio Stampa Presidenza
OICE - Viale Maresciallo Pilsudski 124
00197 R O M A
tel.06 80 68 72 48
fax 06 80 850 22
gsm 335-5236641
E-mail: stampa@oice.it